

## APPUNTI IN MATERIA DI:

### UNIONE CIVILE, CONVIVENZE E SUCCESSIONI MORTIS CAUSA

Come sappiamo la Legge 20 maggio 2016, n. 76, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 (“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, entrata in vigore il 5 giugno 2016) disciplina in modo molto diverso:

- l’**“unione civile fra persone dello stesso sesso” (istituita e regolamentata** ai commi dall’1 al 35) dalle
- **“convivenze di fatto” (disciplinate** nei commi da 36 a 65 compresi), e da tale diversa regolamentazione emerge una diversa “qualità” giuridica del rapporto regolato.

Dalla nuova disciplina emerge infatti:

- che il rapporto discendente dalle unioni civili è regolato come un rapporto qualitativamente più “vincolante” per le parti, caratterizzato da maggiori diritti e maggiori doveri, che il legislatore ha inteso accostare al matrimonio e sostanzialmente disciplinato, per molti aspetti, come il matrimonio (pur presentando differenze non trascurabili);
- la convivenza di fatto è caratterizzata da una minore vincolatività del rapporto, pur nella “stabilità” dello stesso, la cui regolamentazione, in particolare per l’aspetto dei rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune, è principalmente rimessa all’autonomia dei conviventi attraverso la sottoscrizione di un “contratto di convivenza”.

Dopo la legge qui in commento, pertanto, i rapporti “affettivi di coppia” caratterizzati da “stabilità” disciplinati dal nostro ordinamento sono:

- il matrimonio che resta consentito solo fra persone di sesso diverso (in coerenza ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nelle Sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014). La disciplina del matrimonio, finalizzata a regolare il rapporto di coppia caratterizzato per sua natura da “stabilità” e “vincolatività”, rappresenta il paradigma normativo di riferimento anche per le unioni civili;
- le unioni civili, consentite solo fra persone dello stesso sesso;
- le convivenze di fatto, che possono riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali, che sono rapporti affettivi caratterizzati da stabilità (comma 36) ma da minor vincolatività ai quali, recependo alcuni orientamenti giurisprudenziali consolidati, il legislatore ha riconosciuto o esteso specifici diritti.

La nuova legge ha segnato il passaggio delle convivenze da una situazione di mero fatto ad una situazione definita e disciplinata, ma l'assenza della specifica fattispecie genetica "qualificante" (matrimonio o unione civile) ha portato il legislatore a mantenere una sostanziale differenziazione di disciplina.

Tale differenziazione di disciplina emerge anche nel riconoscimento dei diritti successori e proprio in questo ambito l'assenza della "fattispecie genetica" qualificante del rapporto contrasta con le ragioni del diritto successorio il quale esige che le categorie dei successibili siano individuate in base a rapporti certi ed incontestabili (quali rapporti di coniugio, di parentela legittima, di adozione, di filiazione, con la precisazione, che proprio per esigenze di certezza, l'art. 573 c.c. prevede che i figli nati fuori dal matrimonio godono dei diritti di successione se la filiazione è riconosciuta o giudizialmente accertata).

Infatti il legislatore nel comma 21 dell'articolo unico della legge estende alle unioni civili rilevanti blocchi di norme dettate in materia successoria aggiungendo chi è "parte" di una unione civile agli eredi legittimi e necessari.

Nessun diritto successorio viene invece esteso ai conviventi di fatto ai quali vengono riconosciuti solo specifici diritti in caso di morte di uno dei conviventi ed in particolare:

- il comma 43 riconosce un diritto di "continuare ad abitare nella casa di comune residenza" per un certo periodo;
- il comma 44 riconosce il diritto del convivente di fatto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore.

Come detto, il comma 21, sul quale ci soffermeremo, estende alle parti dell'unione civile parte della disciplina delle successioni e in particolare:

- 1) gli articoli da 463 a 466 (dell'indegnità);
- 2) gli articoli da 536 a 564 (Dei legittimari – dei diritti riservati ai legittimari – della reintegrazione della quota riservata ai legittimari);
- 3) gli articoli da 565 a 586 (Delle successioni legittime);
- 4) gli articoli da 737 a 751 (Della collazione);
- 5) gli articoli da 768 bis a 768 octies (Del patto di famiglia).

Faremo alcune riflessioni su ciascuno di questi "blocchi di norme" espressamente richiamate, ma in generale occorre subito evidenziare che:

- non risultano richiamati norme, o blocchi di norme, strumentali e funzionali a quelle richiamate come ad esempio: le disposizioni generali contenute negli artt. da 456 a 461 c.c.; le norme in materia di rappresentazione; le norme in materia di accettazione di eredità, le norme dettate per la rinuncia all'eredità; le norme in materia di eredità giacente e di petizione di eredità; le norme in materia di divisione e di pagamento dei debiti ereditari. Tutte queste norme devono intendersi comunque applicabili in quanto destinate a regolare ogni delazione ereditaria;
- non sono stati richiamati, nè modificati, l'art. 692 (sostituzione fedecommissaria), l'art. 596 (incapacità del tutore e del protutore) e l'art. 599 (persone interposte);
- fra le norme richiamate ci sono gli articoli 548 (riserva a favore del coniuge separato) e 585 c.c. (successione del coniuge separato) che non possono trovare applicazione all'unione civile per la quale non è prevista la fase della separazione.

Inoltre in un'ottica di sistema, che ogni valutazione su profili successori impone, le novità apportate dalla legge n. 76/2016 dovranno essere lette tenendo conto della legge 10 dicembre 2012 n. 219 (Riforma della filiazione) e successivo Regolamento D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di **filiazione**, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219."

Su questo aspetto sistematico occorre preliminarmente fare alcune riflessioni.

Il diritto delle successioni rappresenta infatti un sistema organico nel quale assumono un ruolo fondamentale, per stabilire i diritti riconosciuti, i concetti di "parentela" e di "famiglia".

In particolare:

- nella successione necessaria viene riconosciuta e tutelata una famiglia più "nucleare";
- nella successione legittima viene riconosciuta una famiglia più allargata ma sempre fondata sulla parentela (art. 74, fino al sesto grado art. 572 comma 2) o sul vincolo di coniugio ed, ora a seguito della Legge n. 76/2016, sulla costituzione di una unione civile.

Accantoniamo per il momento la delazione ereditaria per testamento in quanto il testamento è uno strumento di autonomia privata che, come tale, lascia libera la volontà del testatore, salvo il rispetto dei diritti dei

legittimari; salvi quindi i diritti della famiglia nucleare tutelata da quelle norme (il principio è già contenuto nell'art. 457, comma 3 c.c.).

Nel sistema successorio, come abbiamo detto, sono intervenute in tempi recenti due diverse normative che vi hanno inciso profondamente: quella in commento, contenuta nella legge n. 76/2016, e la già citata Legge n. 219/2012 (riconoscimento dei figli naturali) e successivo D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Tale normativa da ultimo citata ha profondamente inciso sui concetti di "parentela" e (quindi) di "famiglia", esclusivamente, però, nella prospettiva dei figli ed, in particolare, della equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi nei rapporti con i genitori che li hanno riconosciuti o nei confronti dei quali la filiazione è stata dichiarata, coerentemente a quanto disposto dagli art. 40, comma 4 e 30 comma 3 della Costituzione. Tale normativa ha infatti direttamente modificato gli articoli 74 (parentela) e 258 (effetti del riconoscimento) del c.c..

Ampliando i rapporti di parentela ha ampliato i rapporti di affinità e quindi ha ampliato il concetto stesso di "nucleo familiare".

Tale legge ha equiparato la famiglia "fondata sul matrimonio" e la famiglia "non" fondata sul matrimonio, solo però sotto il profilo dei diritti dei figli e dei diritti ed obblighi dei genitori.

Nessun diritto, in particolare sotto il profilo successorio, è stato riconosciuto al genitore non coniuge nei confronti del partner.

Quindi a seguito della L. 219/2012, in particolare per i diritti di successione:

- mentre prima il fratello naturale non era parente e non aveva diritti di successione così come il nonno naturale, dopo la legge la modifica dei citati art. 74 e 258 c.c. ha prodotto il riconoscimento di tale parentela e la conseguente estensione dei diritti successori;
- nessun diritto di successione godeva, prima di detta legge, il genitore non "coniuge" nei confronti dell'altro genitore e ugualmente nessun diritto gode dopo e, come abbiamo già accennato, nessun diritto gode neppure ora dopo la legge n. 76/2016.

Concludendo sugli effetti della Legge n. 219/2012: essa, se pensiamo in particolare ai rapporti successori, ha prodotto una estensione della "famiglia" sotto il profilo della "parentela", ma non del coniugio o, meglio, dell'altra parte del "rapporto affettivo di coppia".

La Legge n. 76/2016 si pone in una prospettiva completamente diversa: si pone infatti nella prospettiva del “rapporto affettivo di coppia” e distingue nettamente fra:

- unione civile, e
- convivenza di fatto.

Cosa dispone questa Legge:

- 1) nelle unioni civili opera una estensione del concetto di “famiglia” includendovi la parte dell’unione civile, anche per quanto riguarda i diritti successori;
- 2) limita questa estensione del nucleo familiare all’interno delle unioni civili in quanto non richiama la norma sull’affinità (art. 78 c.c.), che è l’unico legame “familiare” che può creare il “coniugio” con i parenti del “coniuge”. Quindi, solo per fare un esempio, la parte dell’unione civile non è affine con gli ascendenti, con i figli o con i fratelli dell’altra parte;
- 3) non opera il legislatore questa estensione dei diritti successori nelle convivenze di fatto. Questa Legge lascia la “comunità familiare” nascente dalla convivenza<sup>1</sup>, distinta dalla “famiglia” fondata sul matrimonio o sulla unione civile (con le differenze fra loro che abbiamo evidenziato) all’interno della quale i coniugi o le parti dell’unione assumono la qualifica di successibili necessari e legittimi.

In conclusione alla luce delle profonde modifiche introdotte dalla Legge n. 219/2012 e dalla Legge n. 76/2016 nell’ambito delle successioni, ed in particolare dei successibili legittimi e necessari:

- 1) sotto l’aspetto dei diritti dei figli non vi sono differenze fra famiglia fondata sul matrimonio e famiglia naturale fondata sulla convivenza (quindi nessuna differenza fra figli nati nel matrimonio o nell’unione civile, con i limiti fisiologici per la filiazione naturale e con i limiti giuridici imposti dalla legge n. 76/2016 per l’adozione, quanto all’unione civile, e i figli nati all’interno di una convivenza di

---

<sup>1</sup> Non vi è dubbio che anche l’unione non fondata sul matrimonio (o sull’unione civile) è “famiglia”. Da tempo la Corte Costituzionale (anche in Sentenza n. 166 del 1998) ha posto in evidenza come coesistano nel nostro ordinamento due diverse tutele familiari: quella della famiglia legittima riconosciuta e garantita dall’art. 29 Cost. e quella della famiglia naturale rappresentata dall’art. 2 Cost. e sostenuta dall’art. 30 Cost. L’unione Europea con l’art. 9 della Carta di Nizza che (diversamente dall’art. 12 della Convenzione CEDU) garantisce in modo distinto e non congiunto il diritto di sposarsi e quello di “fondare una famiglia” ha riconosciuto come famiglia l’unione di fatto.

fatto). Compresa anche, con riferimento ai figli, l'estensione della parentela e dell'affinità;

- 2) quanto alla parte dell'unione civile, equiparazione al coniuge quanto alla sua inclusione fra i successibili legittimi e necessari (vedi comma 21 della legge)
- 3) quanto ai conviventi di fatto, mancato riconoscimento di diritti successori i quali potranno essere attribuiti solo per testamento (fatto salvo il diritto di abitazione a termine di cui al comma 42 della legge n. 76/2016).

Nel gruppo di norme della Legge n. 76/2016 che regolano le convivenze ve ne sono due che riconoscono al convivente "diritti" in caso di morte dell'altro:

- il comma 42: che riconosce un diritto di "abitare" a termine;
- il comma 44: che prevede il subentro nel contratto di locazione.

### ***I DIRITTI DI SUCCESSIONE NELL'UNIONE CIVILE: IL COMMA 21***

il comma 21 della Legge n. 76/2016 estende alle parti dell'unione civile parte della disciplina delle successioni.

A livello di tecnica legislativa occorre evidenziare che tale comma 21 ha dichiarato "applicabili" alle parti dell'unione civile le norme richiamate.

Non ha modificato le norme richiamate, che pertanto sono rimaste invariate nel codice civile, ma ne ha esteso l'applicazione (diversamente dalla citata Legge n. 219/2012, e successivo Regolamento).

Le norme espressamente richiamate sono:

### ***NORME CHE TROVANO APPLICAZIONE PER ESPRESSO RICHIAMO***

#### ***1) gli articoli da 463 a 466 c.c. (dell'indegnità).***

L'estensione all'unione civile riguarda in particolare le ipotesi di cui all'art. 463, comma 1, n. 1), 2) e 3) i quali prevedono l'esclusione dalla successione in presenza di determinate condotte delittuose commesse nei confronti del "coniuge" della persona della cui successione si tratta (ad esempio il fratello che concorrerebbe nella successione e che ha ucciso o

tentato di uccidere o ha calunniato o ha reso falsa testimonianza nei confronti del coniuge o della parte civile del de cuius).

***2) gli articoli da 536 a 564 (Dei legittimari – dei diritti riservati ai legittimari – della reintegrazione della quota riservata ai legittimari)***

- **Art. 536:** innanzitutto il richiamo vale ad ampliare l'ambito soggettivo delle "persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità";
- **Artt. 537 e 538:** disciplinano rispettivamente la riserva a favore dei figli e degli ascendenti, quindi nessuna modifica subisce la loro operatività in conseguenza della legge in commento, se non la modifica legata all'estensione dell'ambito soggettivo dei legittimari alla parte dell'unione civile;
- **Artt. 540:** è la norma che disciplina i diritti di riserva a favore del coniuge, senza ipotesi di concorso con altri eredi legittimi o necessari (ad eccezione dei legati ex lege di cui al comma secondo che, come dispone testualmente la norma, spettano al coniuge anche quando concorra con altri chiamati); il richiamo contenuto nella norma in commento ha quindi prodotto l'effetto di ampliare l'ambito soggettivo degli aventi diritto;
- **Artt. 542 e 544 c.c.** che disciplinano, rispettivamente, il concorso del coniuge con i figli e con gli ascendenti. Anche in questo caso il richiamo del comma in commento ha prodotto una estensione alla parte dell'unione civile che concorrerà alla successione dell'altra parte con gli ascendenti e i discendenti (non solo i figli, come letteralmente prevede l'art. 542 c.c., ma i discendenti in considerazione dell'operatività della rappresentazione anche nell'unione civile, seppure non richiamata), come il coniuge;
- **Art. 548** (riserva a favore del coniuge separato - norma analoga all'art. 585 in materia di successione legittima). La norma pare richiamata impropriamente in quanto la normativa in materia di unioni civili non prevede, prima dello scioglimento dell'unione, la fase della separazione.

Il richiamo può valere a chiarire che in pendenza della domanda di scioglimento, di cui al comma 24, e in generale in pendenza della procedura di divorzio, e fino a quando la sentenza di divorzio non abbia prodotto efficacia agli effetti civili (ai sensi dell'art. 10 della Legge 898/1970) oppure fino a quando non siano terminate le procedure facilitative di cui agli artt. 6 e 12 del D.L. n. 132/2014 (richiamati dal comma 25 della legge in commento) **la parte dell'unione civile gode di diritti successori pieni.**

Non potrà mai verificarsi l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 548 (richiamato dal comma 2 dell'art. 585), dell'assegno vitalizio a favore del coniuge, avente diritto agli alimenti al momento dell'apertura della successione, cui è stata addebitata la separazione.

Quindi prima della conclusione della fase che produce lo scioglimento dell'unione civile, la parte dell'unione godrà di tutti i diritti successori; e dopo lo scioglimento dell'unione civile?

- a) Se nel procedimento di scioglimento dell'unione la parte godeva di assegno divorzile di cui all'art. 5 della Legge n. 898/1970, dopo la morte avrà diritto all'assegno periodico a carico dell'eredità ai sensi dell'art. 9-bis della L. 898/1970 (richiamato dal comma 25 della legge in commento);
- b) Se nel procedimento di scioglimento dell'unione la parte godeva di assegno divorzile di cui all'art. 5 della Legge n. 898/1970 avrà diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto ex art. 12-bis della stessa legge (anch'esso richiamato dal comma 25);

- **Artt. 549 (divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari) – 550 (lascito eccedente la porzione disponibile) – 551 (legato in sostituzione di legittima) e 552 (donazione e legati in conto di legittima):** non modificano la loro operatività a seguito dell'estensione, sempre con la precisazione che fra i legittimari ivi previsti va ora inclusa anche la parte dell'unione civile.

### ***3) gli articoli da 565 a 586 (Delle successioni legittime)***

- **Art. 565:** l'estensione aggiunge la “parte dell'unione civile” quale soggetto avente diritto a delazione dell'eredità per legge.



- **da Artt. 566 a 580 – Costituiscono il Capo I (Della successione dei parenti) del Titolo II (Delle successioni legittime).**

Sono tutte norme che non prevedono il “coniuge” in quanto disciplinano la successione legittima quando ad essa non concorre il coniuge. Il richiamo operato dal comma 21, in commento, a tali norme appare pertanto ininfluenza.

Riguardo a questo gruppo di norme pare interessante svolgere una considerazione, a seguito della riforma di cui alla citata legge n. 219/2012, relativa all’art. 567 (successione dei figli adottivi).

Sia nel citato art. 567 c.c. che nell’art. 536 accanto ai “figli” troviamo fra gli eredi legittimi e necessari gli “adottivi”.

Al termine adottivi occorre fare particolare attenzione dopo le disposizioni della già citata Legge n. 219/2012.

A seguito di tale normativa (ed in particolare in considerazione della formulazione del nuovo art. 74, ultima parte) riguardo ai “figli adottivi” dobbiamo distinguere fra:

a) adozione legittimante di minori (art. 7 l. 184/1983) - sono "figli" e stabiliscono i "rapporti di parentela" previsti dalla riforma di cui alla legge n. 219/2012;

b) adozione ordinaria di maggiorenni (artt. 291 ss c.c.) - sono "figli" ma non stabiliscono rapporti di parentela con i parenti dell'adottante (art. 300, comma 2 c.c.), quindi sono come i "figli naturali" di prima della riforma e quanto ai diritti successori sono disciplinati dall’art. 304 c.c., il cui secondo comma dispone “I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dall’enorme contenute nel libro II”;

c) adozione in casi particolari (artt 44 ss. Legge n. 184/1983) la cui disciplina, nell’art. 55 richiama l’art. 300 e l’art. 304 del c.c.. Questo tipo di adozione, quindi, deve ritenersi che riguardo alla parentela produca effetti analoghi a quella "ordinaria di maggiorenni" disciplinata dal c.c. (nonostante qualche opinione contraria in dottrina, anche dalla relazione al D. Lgs emerge questo orientamento).

Ciò detto in materia successoria, in considerazione del disposto dell’art. 304 c.c.:

- quando la legge parla di “figli” devono intendersi inclusi i figli nati nel matrimonio, i figli nati fuori dal matrimonio e gli adottati con adozione legittimante di minori (art. 7 l. 184/1983 – che rientrano pertanto fra i “figli” e non fra gli “adottivi”);

- quando le disposizioni del codice civile in materia di successioni parlano di “adottivi” si riferiscono agli adottati con adozione ordinaria di maggiorenni (artt. 291 ss c.c.) e agli adottati con adozione in casi particolari (artt 44 ss. Legge n. 184/1983).

Riguardo all'adozione occorre rilevare che la Legge n. 76/2016 al comma 20 ha escluso l'applicazione della normativa di cui alla legge n. 184/1983 alle unioni civili;

- **da Artt. 581 a 585 – Costituiscono il Capo II (Della successione del coniuge) del Titolo II (Delle successioni legittime).**  
Regolano la successione del coniuge quando la delazione dell'eredità è legittima. In virtù del richiamo operato dalla norma in commento tali disposizioni si applicano ora anche alla parte dell'unione civile.  
In particolare gli articoli 581 e 582 disciplinano rispettivamente il concorso del coniuge (ed ora anche della parte dell'unione) con i figli e con ascendenti, fratelli e sorelle.  
Le due norme suddette letteralmente prevedono solo il concorso del coniuge con i figli e con i fratelli e sorelle ma deve ritenersi che operi l'istituto generale della rappresentazione (artt. da 467 a 469 c.c.) anche se la legge in commento non lo richiama;
- **Art. 585 (Successione del coniuge separato):** valgono le considerazioni già svolte per l'art. 548.  
L'ultima norma richiamata è l'art. 586 che prevede la successione dello Stato in assenza di eredi legittimi e, ovviamente, in assenza di disposizioni testamentarie valide.

#### ***4) gli articoli da 737 a 751 (Della collazione)***

Come noto la collazione è una operazione della divisione ereditaria. Il richiamo delle relative norme produce certamente l'effetto di estendere alla parte dell'unione civile l'ambito dei soggetti tenuti alla collazione, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 737 (soggetti tenuti alla collazione), 738 (limiti della collazione per il coniuge) e 739 (donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi) che fanno espresso riferimento e, in parte, dettano norme particolari, per il coniuge.

#### ***5) gli articoli da 768 bis a 768 octies (Del patto di famiglia).***

Pare un richiamo logico considerata la riconosciuta veste di legittimario alla parte dell'unione civile.

### ***MODIFICHE INDIRECTE***

Fino ad ora le norme espressamente richiamate.

Non risultano, invece, richiamati norme, o blocchi di norme, strumentali e funzionali a quelle richiamate.

Tali norme però devono intendersi come indirettamente modificate dalla legge ed applicabili fin dall'entrata in vigore della stessa nonostante il tenore letterale del comma 20 della Legge n. 76/2016 porterebbe ad una lettura restrittiva secondo la quale dovrebbero intendersi modificate solo le norme del codice civile direttamente richiamate o modificate dalla legge.

In particolare si ritengono oggetto di modifica indiretta e quindi applicabili le seguenti norme:

**a) da artt. 456 a 462 (Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità).**

Sono le disposizioni generali che dettano le regole di quando si apre la successione, di come si apre, di quando si acquista, di chi ha la capacità di succedere e che prevedono il divieto dei patti successori.

Sono tutte norme che anche se non richiamate non possono che ritenersi applicabili anche alla parte dell'unione civile che viene alla successione.

**b) Da artt. 467 a 469 (della rappresentazione)**

Anche queste sono norme certamente applicabili nella successione della parte dell'unione civile. Sono infatti norme che regolano un vero e proprio presupposto di operatività della successione legittima.

Se la parte dell'unione civile è successore legittimo ad essa dovranno applicarsi le regole generali. Sostenere diversamente porterebbe a conseguenze assurde tipo affermare che in caso di concorso del coniuge con i fratelli o con figli del defunto opera la rappresentazione mentre tale istituto non opererebbe negli analoghi casi di concorso con la parte dell'unione civile,

**c) Da artt. 470 a 511 (Dell'accettazione dell'eredità)**

Sono anch'esse norme generali che regolano i modi di acquisto dell'eredità e che si devono ritenere applicabili ad ogni soggetto destinatario della delazione ereditaria (non potremo certamente immaginare che la parte dell'unione civile non possa compiere accettazione espressa o beneficiata dell'eredità o che per esso non operi la regola della trasmissione del diritto di accettare contenuto nell'art. 479 c.c. o che non valgano le regole sulla prescrizione

contenute nell'art. 480 o che non possa esperire l'actio interrogatoria di cui all'art. 481).

**d) Da artt. 512 a 518 (della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede)**

Le regole contenute in dette norme si applicheranno anche alla parte dell'unione civile che subirà i relativi diritti esercitati dai creditori e dai legatari, con i relativi diritti riconosciuti dalle norme stesse.

**e) Da artt. 519 a 527 (della rinuncia all'eredità)**

Vale lo stesso principio espresso per (l'ipotesi contraria) l'accettazione dell'eredità: sono norme generali che regolano il modo per **non** acquistare dell'eredità e che si devono ritenere applicabili ad ogni soggetto destinatario della delazione ereditaria.

**f) Da artt. 528 a 532 (dell'eredità giacente)**

Sono anch'esse norme strumentali alla delazione ed accettazione ereditaria e che devono ritenersi quindi applicabili.

**g) Da artt. 533 a 535 (della petizione di eredità)**

Sono anch'esse norme strumentali alla qualità ereditaria e che devono ritenersi quindi applicabili.

**h) Da artt. 587 a 712: Norme in materia di successione testamentaria**

Non c'era necessità di richiamare le norme relative alla successione testamentaria che trovano comunque applicazione in quanto il testamento è strumento di autonomia privata che può essere utilizzato da chiunque abbia la capacità richiesta e con esso possono essere attribuiti a chiunque (nei limiti soggettivi di legge) diritti successori a titolo universale o particolare; naturalmente nelle forme e limiti previsti dalla legge (rispetto dei diritti dei legittimari, rispetto delle forme e contenuti del testamento, rispetto delle norme in materia di capacità di disporre e di ricevere per testamento ecc...).

Pare però opportuno fare alcune precisazioni:

a) Non sono richiamate le norme sull'accrescimento (artt. da 674 a 678). Forse era opportuno un richiamo all'art. 677 (mancanza di

accrescimento) che deve ritenersi applicabile anche alla parte dell'unione civile in quanto riferibile agli "eredi legittimi";

b) Non si comprende il mancato richiamo delle norme in materia di sostituzione fedecommissaria (artt. da 692 a 699) per le quali era auspicabile un richiamo espresso in mancanza del quale si dubita della applicabilità. Ci si chiede:

- In assenza di richiamo per le unioni civili, la possibilità di disporre una sostituzione fedecommissaria spetta solo al coniuge dell'interdetto?
- L'erogazione per premi di nuzialità di cui all'art. 699 c.c. è solo per il matrimonio o anche per l'unione civile?

c) Andava fatto espresso richiamo all'art. 596, in particolare per la disposizione di cui al secondo comma, in tema di capacità di ricevere per testamento del tutore e protutore che è coniuge del testatore. In mancanza di espresso richiamo tale disposizione pare non potersi applicare alla parte dell'unione civile

d) Non si comprende il mancato richiamo dell'art. 599 c. c. (persone interposte) che prevede una incapacità di ricevere per testamento del coniuge quale persona interposta e che dovrebbe ritenersi applicabile anche alla parte dell'unione civile. Per questa disposizione e per le disposizioni in materia di sostituzione fedecommissaria non è così evidente la loro applicabilità, quali norme funzionali e strumentali, anche in assenza di espresso richiamo.

**i) Artt. da 713 a 736 (Titolo IV della divisione – Capo I Disposizioni generali) e Artt. da 752 a 768 (Titolo IV della divisione – Capi III – IV e V)**

Sono anch'esse norme generali che devono ritenersi applicabili anche alla parte dell'unione civile che risulti coerede, anche in considerazione del richiamo espresso alle norme sulla collazione (che costituiscono il Capo II dello stesso Titolo IV), che come detto, rappresenta una "fase" della divisione.

Infine fra le norme sulla donazione si rileva che non vengono richiamati:

- l'art. 785 in materia di donazione obnuziale;
- l'art. 792 che disciplina gli effetti della reversibilità.

## **LE CONVIVENZE DI FATTO**

Come già detto nessun diritto successorio viene invece esteso ai conviventi di fatto ai quali vengono riconosciuti solo specifici diritti in caso di morte di uno dei conviventi ed in particolare:

- il comma 43 riconosce un diritto di “continuare ad abitare nella casa di comune residenza” per un certo periodo;
- il comma 44 riconosce il diritto del convivente di fatto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore.

La scelta del legislatore è in linea con l’orientamento costante della Corte Costituzionale la quale ha affermato (Sentenza n. 404 del 1988 e Sentenza n. 310 del 1989, con le quali ha affrontato questioni di legittimità degli articoli 565 e 582 c.c., in particolare nella parte in cui non includono il convivente fra gli eredi legittimi, e dell’art. 540, comma 2 c.c. per violazione degli artt. 2 e 3 Cost. ):

a) che non sono equiparabili la situazione giuridica del convivente e quella del coniuge (proprio sotto il profilo della spettanza dei diritti successori);

b) che la vocazione degli eredi legittimi presuppone l’esistenza di un rapporto giuridico certo e incontestabile (quali sono i rapporti di coniugio, di parentela legittima, di adozione, di filiazione naturale se riconosciuta o giudizialmente accertata) che non sussiste in capo al convivente;

c) che l’inclusione della famiglia di fatto fra le formazioni sociali non ha alcuna ripercussione a livello successorio in quanto i diritti successori non sono compresi fra i “diritti inviolabili dell’uomo” e quindi non possono beneficiare di alcuna tutela costituzionale, tanto più che la discrezionalità del legislatore ordinario di determinare le categorie di successibili (art. 42, comma ultimo Cost.) “incontra soltanto il vincolo derivante dalla direttiva di equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi nei rapporti con i genitori che li hanno riconosciuti o nei confronti dei quali la filiazione è stata dichiarata” (Sentenza n. 310 del 1989);

d) riguardo al riconoscimento del diritto di abitazione di cui all'art. 540 c.c. rileva in particolare la Corte:

- che i “diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, attribuiti al coniuge dall'art. 540, secondo comma, cod. civ., sono oggetto di una vocazione a titolo particolare collegata alla vocazione (a titolo universale) a una quota di eredità, cioè presuppongono nel legatario la qualità di legittimario al quale la legge riserva una quota di eredità. Tale collegamento, per cui i detti diritti formano un'appendice della legittima in quota, si spiega sul riflesso che oggetto della tutela dell'art. 540, secondo comma, non è il bisogno dell'alloggio (che da questa norma riceve protezione solo in via indiretta ed eventuale), ma sono altri interessi di natura non patrimoniale, riconoscibili solo in connessione con la qualità di erede del coniuge, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbols goduti durante il matrimonio, con conseguente inapplicabilità, tra l'altro, dell'art. 1022 cod. civ., che regola l'ampiezza del diritto di abitazione in rapporto al bisogno dell'abitatore.”;

- che “ammettendo anche questa forma del rapporto di coppia quale possibile referente della nozione di <casa adibita a residenza familiare>, bensì sollecita l'introduzione nell'ordinamento della legittima di una nuova fattispecie strutturalmente e funzionalmente diversa da quella portata a modello: strutturalmente, perché il diritto di abitazione sarebbe attribuito al convivente indipendentemente dalla qualità di chiamato all'eredità; funzionalmente, perché, secondo la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, il diritto di abitazione sarebbe qui destinato a tutelare direttamente e specificamente l'interesse alla conservazione dell'alloggio.”;

- che “Spetta al legislatore valutare il grado di meritevolezza di tutela dell'interesse all'abitazione nell'ipotesi in esame, e quindi decidere tra le due forme di tutela possibili, quella - gravemente limitatrice del diritto di proprietà degli eredi - del diritto (reale) di abitazione, ovvero, in assenza di una disposizione testamentaria più favorevole del de cuius, quella più moderata di un diritto personale di godimento temporalmente limitato.”

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale possiamo dire, riguardo ai diritti riconosciuti al convivente dai commi 42 e 44 delle legge in commento:

a) quanto al “diritto di continuare ad abitare” nella casa di comune residenza di cui al comma 42 che:

- pare preferibile l'opinione di chi ritiene che si tratti di un legato ex lege di diritto di abitazione a tempo determinato pur non mancando chi lo qualifica diritto personale di godimento temporalmente limitato;
- si tratta di fenomeno successorio a causa di morte (vocazione successoria soggettivamente anomala). Sotto l'aspetto pratico il principale riflesso pare quello di suggerire la massima cautela nel disporre o rinunciare a questo diritto mediante contratto di convivenza per atto tra vivi stante il divieto dei patti successori.

Pare evidente la situazione di svantaggio del convivente rispetto al coniuge e alla parte della unione civile con riguardo ai diritti successori che potranno essere attribuiti al convivente solo attraverso disposizioni testamentarie, con tutti i relativi limiti e diritti da rispettare ma anche con i vantaggi discendenti dalla strumento testamentario che, sotto certi aspetti, può risultare più flessibile del contratto di convivenza (solo per fare un esempio con l'attuale normativa, che pare non tutelare le convivenze fra persone separate, può ritenersi di dubbia meritevolezza



un contratto di convivenza che regoli gli aspetti patrimoniali di tale rapporto di coppia mentre nessun dubbio può porsi riguardo allo strumento testamentario).

***Maria Luisa Cenni***